



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 2 luglio 2021, n. 137, illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

2. C.g.a., sez. giur., 2 luglio 2021, n. 639, sul rapporto tra opposizione di terzo e appello del terzo e sulla professione di consulente chimico di porto;
3. Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2021, n. 5078, sulla competenza a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche nella Regione Umbria;
4. T.a.r. per il Piemonte, sez. I, 23 giugno 2021, n. 646, sulle istanze proposte dalla società Italo concernenti l'incremento degli spazi destinati a biglietteria tradizionale e biglietterie *self service*;
5. T.a.r. per il Lazio, sez. III, 22 giugno 2021, n. 7416, sulla correggibilità *ex officio* di un errore commesso da un concorrente nella formulazione dell'offerta economica.

Consiglio di Stato – Pareri

6. Cons. Stato, sez, cons. atti normativi, 28 giugno 2021, n. 1108, scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 141, d.lgs. n. 267 del 2000;

7. [Cons. Stato, sez. I, 24 giugno 2021, n. 1089](#), sul concorso straordinario per immissione in ruolo.

Normativa ed altre novità di interesse

8. [Consiglio Superiore della Magistratura – Decreto 24 giugno 2021 – Modifiche del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura \(in G.U. n. 152 del 28 giugno 2021\)](#).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali dei condannati per mafia e terrorismo che scontino la pena fuori dal carcere.

[Corte costituzionale, sentenza 2 luglio 2021, n. 137, Pres. Coraggio, Est. Amato](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;

b) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione,

l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(2)

Il C.g.a. si pronuncia sul rapporto tra opposizione di terzo e appello del terzo e sulla professione di consulente chimico di porto.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 2 luglio 2021, n. 639, Pres. De Nictolis, Est. Caleca](#)

Il C.g.a. ha precisato che l'opposizione di terzo, sia che segua cronologicamente all'appello, sia che lo preceda, deve confluire nel giudizio di appello e si converte in atto di intervento in appello.

Ha, inoltre, chiarito il C.g.a. che è legittimo che le Autorità marittime e portuali si avvalgano della consulenza del chimico nell'espletamento delle funzioni relative alla sicurezza dei porti e delle rade connesse alle operazioni di carico, scarico dalle navi con merci pericolose ed al relativo trasbordo, deposito e movimentazione; l'attività dei detti chimici implica la necessità di un rapporto fiduciario con la Pubblica amministrazione di riferimento.

(3)

La IV Sezione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 9, l. reg. Umbria 25 febbraio 2005, n. 11 in relazione alla competenza a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche nella Regione Umbria.

[Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 2 luglio 2021, n. 5078, Pres. Greco, Est. Rotondo](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 9, l. reg. Umbria 25 febbraio 2005, n. 11, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, stante il suo contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione della interposta norma rafforzata, espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentata dall'art. 89, d.P.R. n. 380 del 2001.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

Il T.a.r. si pronuncia sulle istanze proposte dalla società Italo concernenti l'incremento degli spazi destinati a biglietteria tradizionale e biglietterie *self service*.

[T.a.r. per il Piemonte, sezione I, sentenza 23 giugno 2021, n. 646, Pres. Salamone, Est. Cerroni](#)

Con particolare riferimento ai servizi di biglietteria la normativa unionale predica l'indefettibile connotato di adeguatezza di tali spazi; senonché, tale predicato si carica di plurime dimensioni semantiche da riguardarsi sotto la

luce della *ratio legis* che ispira il plesso normativo, vale a dire il costante fine di assicurare la concorrenza leale ed effettiva tra le imprese ferroviarie (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2019, n. 5534). Orbene, le dimensioni in concreto sviluppate elettivamente dal quadro regolatorio dettato a valle della disciplina unionale e di quella primaria di recepimento si compendiano icasticamente nel binomio della “pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori”: su un piano strettamente esegetico tale binomio non pare potersi ridurre o ridimensionare a mera endiadi appiattita sul dato efficientistico del “*quantum prodest*” nel senso che l’adeguatezza debba esser riguardata solo nell’ottica dell’erogazione in modo efficiente del servizio di bigliettazione negli spazi delle stazioni oggetto di reclamo come sembrerebbe invece evincersi dalla delibera impugnata (ultimo Considerato pag. 6, punto 1.iii).

Diversamente opinando, mentre la pari e adeguata accessibilità sembra suffragare l’interpretazione secondo una accezione di efficienza gestionale nell’espletamento del servizio (nel senso di scongiurare saturazioni, congestioni indesiderate degli sportelli, sufficiente grado di ridondanza in caso di anomalie o malfunzionamenti tecnici), la nozione di pari e adeguata e visibilità milita in favore di ben altro orizzonte teleologico, consistente - inter alia - nell’approntare un adeguato cuneo di penetrazione nel mercato fisico dei viaggiatori che si presentano in stazione ancora privi di titolo di viaggio e che si determinano alla loro scelta consumeristica proprio negli ambienti della stazione. Entrambe le dimensioni concorrono innegabilmente ad instaurare condizioni di concorrenza leale ed effettiva, sicché entrambe dovrebbero venire in rilievo in sede di esame di eventuali richieste per nuove configurazioni di spazi.

Ha, inoltre, precisato il T.a.r. che la pari e adeguata visibilità non si esprime, né si può esaurire, nell’opzione dicotomica tra mera proporzionalità o più che proporzionalità: trattandosi di concetto giuridico indeterminato con un forte portato tecnico sul piano concorrenziale, la corretta applicazione di tale criterio è affidata alla declinazione dei parametri operativi di indirizzo dell’Autorità regolatoria, secondo un approccio multifattoriale e dinamico improntato alle esigenze emergenti dal caso concreto.

Segnatamente, in caso di conflitti fra richieste o, comunque, richieste esitate negativamente perché riguardanti spazi già allocati, la procedura di reclamo stabilisce che l’Autorità prenda in considerazione plurime dimensioni in ottica comparata onde apprezzare la portata complessiva degli assetti di

riparto degli spazi disponibili e il conseguente impatto della richiesta dell'impresa ferroviaria.

In altre parole, il criterio duttile e versatile della "pari e adeguata visibilità e accessibilità" esige un approccio al contempo analitico e sintetico, specie in caso di richieste confliggenti o di saturazione degli spazi disponibili, nell'ottica del più attento e fedele perseguimento della ratio pro-concorrenziale.

(5)

Il T.a.r. esclude la correggibilità *ex officio* di un errore commesso da un concorrente nella formulazione dell'offerta economica.

[T.a.r. per il Lazio, sezione III, sentenza 22 giugno 2021, n. 7416, Pres. Daniele, Est. Graziano](#)

Non è emendabile *ex officio* l'offerta economica viziata da difformi dichiarazioni di suoi componenti fondamentali, potendo solo l'offerente essere titolato a svolgere una "interpretazione autentica" necessaria a chiarire il macroscopico errore; ma siffatto intervento chiarificatore dell'offerente, postumo all'apertura delle offerte economiche, impatterebbe i principi di immodificabilità dell'offerta e di *par condicio competitorum*, risultando quindi inammissibile.

Consiglio di Stato – Pareri

(6)

La Sezione consultiva del Consiglio di stato di pronuncia sullo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 141, d.lgs. n. 267 del 2000.

Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 28 giugno 2021, n. 1108, Pres. Torsello, Est. Tucciarelli

Nella fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), del T.U.E.L., l'impossibilità per il Consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il *quorum* previsto dal proprio regolamento per la validità della riunione sussistendo – almeno in astratto - il *quorum* strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non configura un'ipotesi dissolutoria del consiglio medesimo.

L'eventuale irrilevanza del *quorum* strutturale del Consiglio comunale in prima convocazione individuato dal regolamento, purché il consiglio sia in grado di deliberare in seconda convocazione, è riferita alla generalità delle deliberazioni spettanti al consiglio stesso.

(7)

La I Sezione si pronuncia sul concorso straordinario per immissione in ruolo.

Consiglio di Stato, sezione I, 24 giugno 2021, n. 1089, Pres. (ff.) Quadri, Est. Mele

Il servizio prestato presso i Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni non integra servizio utile per poter partecipare al concorso.

Normativa ed altre novità di interesse

(8)

Consiglio Superiore della Magistratura – Decreto 24 giugno 2021 – Modifiche del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura (in G.U. n. 152 del 28 giugno 2021).

